

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Bologna, 5 – 6 gennaio 2004

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2003 – gennaio 2004

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio

Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004, n. 8 (GU 3/2004)

Materia: Energia elettrica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), artt. 41, 117, primo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (n. 6/2003)

Resistente/i: Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Artt. 9, commi 2 e 3; 14, comma 5, della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 recante (Disposizioni in materia di energia)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della LR 3/2002, sollevata in riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs 79/1999, nonché all'art. 117, primo comma, della Cost.;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della LR 30/2002, sollevata in riferimento all'art. 2, del D. Lgs. 110/2002;
- la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5, della LR 30/2002, sollevata in riferimento all'art. 2, lettera m), del D. Lgs. 110/2002

Annotazioni:

L'art. 9 della legge in epigrafe, ad avviso del ricorrente, invaderebbe il campo delle attribuzioni che il decreto legislativo n. 110/2002 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato allo Stato, tra le quali figurano anche le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia, nonché le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 150 KV (art. 2, comma 1, lettere c) e h). In secondo luogo, la citata norma regionale violerebbe l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che attribuisce al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e la determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo punto di vista, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, attraverso la

violazione delle norme statali di attuazione, avrebbe violato la normativa comunitaria dettata dalla direttiva n. 96/92/CE.

L'art. 14, comma 5, invece, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto suspenderebbe sine die la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia a biomassa, casi precludendo la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

La disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110/2002, che riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe ritenersi rientrare anche la produzione a biomasse di energia elettrica.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato la inammissibilità della censura mossa dal ricorrente avverso l'art. 9 della legge regionale impugnata, con riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché all'art. 117, primo comma, Cost.

Infatti, la Presidenza del Consiglio si limita ad affermare che la violazione delle norme statali di attuazione contenute nel d.lgs. n. 79/1999 avrebbe determinato automaticamente la violazione della normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 96/92/CE; di qui l'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Tuttavia, il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato - trattandosi dell'impugnazione di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. La assoluta mancanza di una tale valutazione determina la conseguenza della inammissibilità della censura nei termini in cui è formulata, conformemente a quanto già affermato nella sentenza n. 213/2003.

La Corte aggiunge che la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari non risulta affatto argomentata, essendosi limitato il ricorrente ad una mera giustapposizione della disciplina contenuta nell'art. 7 della direttiva n. 96/92/CE e della disciplina di attuazione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79/1999, senza l'individuazione specifica dei profili di contrasto.

Nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge regionale impugnata, in relazione alla presunta violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 110/2002, la Corte ha ritenuto necessarie alcune considerazioni preliminari.

Viene sottolineato innanzi tutto, come dallo Statuto speciale non sia desumibile l'esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in relazione alla materia dell'energia elettrica.

Viene tuttavia rilevato che, come stabilisce l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*. In base

all'art. 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”*, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Conseguentemente, a giudizio della Corte, non possono sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la medesima potestà legislativa anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La questione è stata quindi giudicata non fondata.

L'art. 1 del d.lgs. n. 110/2002 ha trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia «tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'art. 2». Quest'ultimo riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni concernenti «le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento», nonché «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti».

La disposizione impugnata, invece - dopo aver previsto la possibilità, per la Regione, della stipulazione di accordi «con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri» (art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 110/2002) - dispone che «le opere connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi» (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 110/2002).

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale ultima disposizione violerebbe le competenze statali nella materia dell'energia elettrica, in quanto pretenderebbe di regolare anche l'esercizio di funzioni amministrative riservate allo Stato, quali quelle concernenti le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni concernenti l'importazione e l'esportazione dell'energia.

La Corte a riguardo evidenzia che non c'è nulla che autorizzi a ritenere che l'art. 9 impugnato abbia come effetto quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'art. 2 del d.lgs. n. 110/2002 affida alla competenza dello Stato.

In concreto, e' ben possibile - come ha notato la difesa della Regione - che gli elettrodotti di competenza di quest'ultima (quelli con tensione non superiore a 150 KV) siano anche transfrontalieri; e del resto, ad essere riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del d.lgs. n. 110/2001, è solo la

competenza a dettare «le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione» dell'energia.

Conseguentemente, deve ritenersi che il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 110/2002.

Allo stesso modo, anche i successivi commi 3 e 4 - nei quali si prevede l'esistenza di una autorizzazione unica regionale, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per «le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2» - non possono che riferirsi alle opere di competenza della Regione.

Viene sottolineato, peraltro, che, nel caso in cui gli accordi in questione e le relative opere riguardino elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle competenti autorità statali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 110/2002.

In merito alla questione concernente la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 30/2002 la Corte osserva che non è priva di rilievo la intervenuta modifica della disposizione impugnata, ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 12/2003 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

In base all'art. 14, comma 5, della legge regionale impugnata, nel testo attualmente in vigore, «nelle more di approvazione del P.E.R., la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario)».

La nuova norma regionale, dunque, non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare alcune norme che rispondono all'esigenza di tutelare rilevanti interessi concorrenti.

Conseguentemente, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 13 - 23 gennaio 2004, n. 29 (GU 4/2004)

Materia: Imposte e tasse

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 81, quarto comma, Cost.; art. 36 statuto speciale; art. 2 D.P.R. n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 43/2001)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato non fondata la questione

Annotazioni:

A giudizio della Regione Siciliana, l'art. 1 della legge impugnata – nel testo modificato dal comma 1- *bis* dell'art. 21 del d.l. n. 350/ 2001 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 409/2001 – nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sia in contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale), con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, secondo la prospettazione regionale, l'articolo 1 della legge n. 383/2001 sarebbe lesivo delle prerogative della Regione Siciliana in materia finanziaria, in quanto "non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero già da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale".

La Corte ha ritenuto la questione non fondata convenendo con la difesa erariale nel ritenere che, nella specie, non si tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale (cfr. sentenza n.

49/1972), e, di conseguenza, si è fuori dall'ipotesi eccezionale prevista a favore dello Stato dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, secondo il quale spettano alla Regione Siciliana *"tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime"*.

Senonché, è da tener presente che l'art. 1 della legge n. 383/2001, nel prevedere che il gettito delle entrate sostitutive è destinato al fondo di cui all'art. 5 della legge finanziaria n. 388/2000, richiama non solo quest'ultimo articolo, ma, implicitamente, anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388/2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano *"compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti"*. Ne consegue che, per quanto riguarda la Sicilia, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388/2000 non è possibile, poiché in contrasto con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria (sentenza n. 92/2003). La Corte dunque conclude che l'art. 1 della legge n. 383/2001 non configura una lesione della competenza regionale.

E' stata giudicata non fondata anche la questione sollevata in relazione all'art. 3, comma 4, della legge n. 383/2001.

Secondo la Regione Siciliana detta disposizione, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, sarebbe in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., in quanto istituisce un regime di riparto del gettito fiscale per entrate che sono invece proprie della Regione e inoltre non prevede un adeguato momento procedurale atto a garantire, in ossequio al principio di leale cooperazione, la partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso.

Sul punto la Corte osserva che non si pone un problema di riparto, essendo il gettito delle imposte sostitutive di cui all'art. 1 della legge n. 383/2001 di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi (sentenze n. 92/2003 e n. 156/2002). D'altro canto, l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali (sentenza n. 92/2003).

La Regione Siciliana ha impugnato infine l'art. 18 della legge n. 383/2001 relativo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri di cui al capo VI e al capo II della stessa legge.

La ricorrente assume che tale norma sia in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost.

A giudizio della Corte la questione non è fondata.

Secondo la Regione la disposizione dell'art. 18 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte previste dal capo VI, nonché dalla applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal capo II, le quali, come prescrive l'art. 18, comma 2, comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003.

La Regione, inoltre, lamenta la mancata destinazione a sé medesima delle maggiori entrate previste dallo stesso art. 18, comma 2, per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione (esercizi finanziari 2001-2002) delle disposizioni fiscali di cui al capo II (come risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge).

In ordine alla prima censura, viene ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311/2003), purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n. 138/1999 e n. 222/1994), circostanza quest'ultima non dimostrata dalla ricorrente.

In relazione alla seconda censura, la Corte osserva che la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che le maggiori entrate di cui al capo II confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, senza alcuna lesione delle prerogative della Regione stessa in materia finanziaria.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 novembre - 5 dicembre 2003, n. 351 (GU 49/2003)

Materia: disposizioni incluse nella legge finanziaria

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 Cost.; agli artt. 14 e 17 Statuto speciale

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 25/2001)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, della legge regionale recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001"

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Preliminarmente la Corte ha confermato che la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall'assemblea regionale siciliana resta regolata dall'art. 28 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, Cost. e ciò a dispetto della previsione contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (cfr. sent. n. 314/2003).

Infatti il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza per la sua singolarità, eccentricità e diversità (presentando natura preventiva e termini assai ristretti ed essendo inoltre promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana residente nel capoluogo regionale), di talché non si presta ad essere graduato in base al criterio adottato dall'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (sentenza n. 314/2003).

La legge siciliana impugnata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni censurate (legge regionale n. 6/2001)

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 352/1999).

Viene, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 - 23 dicembre 2003, n. 372 (GU 52/2003)

Materia: Personale – Finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 81, quarto comma, 116 e 119 Cost.; art. 19 Statuto Regione Siciliana

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 16/2002)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 20, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile la questione

Annotazioni:

L'art. 20 della legge impugnata dispone, al comma 1, che *"la regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati (...) dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche"*.

Lo stesso comma 1 del citato art. 20 prevede poi che alla relativa spesa si provveda *"a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni"*.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 20 dispone che, conseguiti gli obiettivi indicati alle lettere *b)*, *e)* ed *i-bis)* dell'art. 1, comma 2, della legge n. 433/1991, il personale tecnico di cui al comma 1 (quello, cioè, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato) può essere utilizzato presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia nonché di quelli con particolari carenze di organico, per la soddisfazione delle esigenze connesse alla loro attività.

Tale ultima previsione, ad avviso della ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto priva di copertura finanziaria, non essendo indicate le risorse alla quali attingere successivamente al conseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 433/1991 ed all'esaurimento dei relativi fondi.

Per la medesima ragione, essa violerebbe, altresì, l'autonomia finanziaria regionale, atteso che le relative spese non potrebbero che gravare sul bilancio

regionale, alterando l'equilibrio dei mezzi finanziari della Regione e condizionandone il potere di scelta in ordine alla destinazione dei medesimi.

A prescindere dal merito di tali censure, la Corte rileva che la prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati nel ricorso non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, che si limita a disciplinare il regime di utilizzazione del personale, oramai assunto a tempo indeterminato una volta raggiunti gli obiettivi in relazione ai quali ne era stato disposto il reclutamento temporaneo.

Gli effetti di spesa connessi alla utilizzazione di detto personale – e della cui mancata copertura la Regione ricorrente si duole – discendono, infatti, direttamente ed esclusivamente, dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, trasformazione derivante dalla disposizione – non impugnata – di cui al comma 1 dello stesso art. 20 della legge.

La ricorrente nell'individuare la disposizione censurata è, dunque, incorsa, a giudizio della Corte, in una *aberratio* rendendo la questione sollevata inammissibile.